



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n. 210	Del 21 MAG. 2014	Atti 22/2008/119
-------------------------	---------------------	------------------

**Oggetto: A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini/sig. O.R.M.B.: liquidazione delle competenze per la consulenza tecnica di parte.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Premesso che:**

- il sig. O.R.M.B. si rivolgeva alle cure dei sanitari dell'Istituto per essere sottoposto in data 08/01/2008 ad intervento chirurgico di protesi totale dell'anca destra;
- con nota acquisita al prot. dell'Ente in data 04/10/2010 al n. 9408, il sig. O.R.M.B., per il tramite dell'avv. Ermanno Fanchetti, avanzava richiesta di risarcimento dei danni subiti e verosimilmente riconducibili all'intervento chirurgico effettuato presso l'Istituto a seguito del quale, persistendo la sintomatologia dolorosa, l'istante di rivolgeva ad altra Struttura sanitaria ove veniva sottoposto ad un secondo intervento di espianto della protesi per *"scollamento aseptico dello stelo femorale in artroprotesi totale anca destra non cementata"*;
- con nota prot. n. 9458 del 05/10/2010, l'Azienda denunciava regolarmente il sinistro alla Compagnia FARO Assicurazioni S.p.A. che lo rubricava su polizza RCT/O n. 2010/7005710 (validità 31.12.2007-31.12.2010) al n. identificativo 398.2010.70.39619;

**verificato, da parte della S.C. Affari Generali e Legali, che:**

- con istanza n. 160/11 acquisita al prot. dell'Ente in data 09/05/2011 al n. 6348, il sig. O.R.M.B. conveniva l'Azienda Ospedaliera avanti l'Organismo di Conciliazione Forense di Milano, per il risarcimento dei danni riconducibili a *"presunto errore medico nella diagnosi o terapia"* e per *"difettosità del prodotto o ritiro del mercato"*;
- con nota 16/05/2011 la Compagnia FARO Assicurazioni S.p.A., comunicava al legale di controparte ed all'Azienda Ospedaliera la reiezione del sinistro per sussistenza, nella fattispecie, ad esito degli accertamenti medico legali eseguiti dal fiduciario incaricato, di un danno *"causato unicamente da un difetto di produzione della protesi impiantata"*;
- con successiva nota prot. n. 6977 del 17/05/2011 l'Azienda comunicava all'Organismo adito la mancata adesione alla procedura di mediazione di



**Azienda Ospedaliera**  
**Istituto Ortopedico**  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n.	210	Del	21 MAG. 2014	Atti 22/2008/119
------------------	-----	-----	--------------	------------------

che trattasi per le motivazioni tecnico-giuridiche addotte nella predetta nota e non assolutamente riconducibili all'operato dei sanitari dell'Istituto;

- con atto di citazione acquisito al protocollo dell'Ente in data 28/06/2011 al n. 9699, il sig. Oscar Rodolfo Maria Bertazzi conveniva innanzi al Tribunale Civile di Milano, l'Azienda Ospedaliera per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patienti dal ricorrente a seguito di intervento del 08/01/2008 di protesizzazione anca destra;

**dato atto, medio tempore, che:**

- con Decreto 28/07/2011 (pubblicato sulla G.U. n. 185 del 10/08/2011) del Ministero dello Sviluppo Economico, la Compagnia FARO Assicurazioni S.p.A. veniva assoggettata a procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa con contestuale revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività in tutti i rami;
- con Ordinanza 4/11/2011 il TAR Lazio ripristinava, in via definitiva, la procedura di Liquidazione coatta amministrativa, a seguito di precedenti provvedimenti giudiziari sospensivi dell'efficacia del Decreto ministeriale 28 luglio 2011) e dichiarava l'inefficacia dei contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione (10 agosto 2011), a far data dal 19/11/2011;
- in forza di Agreement datato 15/02/2012 Faro Assicurazione in L.C.A. accettava la proposta di Brit Insurance Limited (firmataria in coassicurazione al 50% con la delegataria Faro della polizza RCT/O n. 2010/7005710 - validità 31.12.2007/31.12.2010), concernente la gestione dei sinistri denunciati sulla predetta polizza da parte del loss adjuster Crawford & Company Italia srl e la conseguente liquidazione degli stessi per la quota parte di competenza;
- con Protocollo datato 31/07/2012, l'Azienda Ospedaliera subentrata a FARO nella misura del restante 50%, definiva con Crawford la procedura operativa di gestione e liquidazione dei sinistri, fermo restando il diritto dell'Ente di insinuarsi al passivo della procedura di Liquidazione coatta amministrativa per il recupero della quota parte dei crediti (al netto della franchigia prevista in termini di polizza) corrisposti a titolo di definizione dei sinistri;

**rilevato, da parte dell'Ufficio competente, che:**

- tra gli anni 2009 e 2010 erano state notificate all'Azienda Ospedaliera alcune richieste di risarcimento danni da responsabilità civile sanitaria



**Azienda Ospedaliera**  
**Istituto Ortopedico**  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n.	210	Del 21 MAG. 2014	Atti 22/2008/119
------------------	-----	---------------------	------------------

conseguenti al cedimento di protesi d'anca provocato dalla frattura di una delle componenti protesiche denominata collo modulare;

- da verifiche interne coordinate dal Risk Manager, emergeva che le protesi oggetto di richiesta risarcitoria, tutte impiantate tra gli anni 2005-2008 (arco temporale in cui era stato effettuato anche l'intervento chirurgico del sig. O.R.M.B.) risultavano assemblate con colli modulari forniti dalla ditta produttrice Adler Ortho srl di Milano;
- ad esito delle stesse verifiche, su n. 3 reperti di protesi d'anca espianate, (assemblate con componenti fornite dalla ditta Adler Ortho srl), l'ing. Calderale del Politecnico di Torino, su incarico dell'Istituto, esaminati i suindicati reperti, dichiarava con perizia del marzo 2010 *"la rottura dei reperti di protesi d'anca espianate"*;
- nell'aprile 2010, stante la posizione di Faro e della Adler Ortho srl, di non assunzione di forme di garanzie a tutela dell'Istituto, per qualsivoglia conseguenza pregiudizievole in danno di pazienti interessati da eventuali espianati di protesi d'anca accertate come difettose, l'Azienda Ospedaliera promuoveva la procedura giudiziale di accertamento tecnico preventivo (su un campione di tre protesi d'anca espianate) che si concludeva nell'aprile 2011 con esito confermativo in ordine alla sussistenza di vizi di progettazione o lavorazione in capo ai reperti di protesi esaminati;

**preso atto che:**

- l'Azienda, in vista dell'inizio delle operazioni peritali (16/05/2013) nel procedimento civile de quo, provvedeva alla nomina del prof. Morini e dell'ing. Calderale quali consulenti tecnici di parte aziendale;
- con nota e-mail del 30/04/2013 Crawford & Company Italia srl confermava la reizione del sinistro de quo e conseguente archiviazione richiamando le considerazioni a suo tempo espresse dalla Compagnia FARO;
- a conclusione delle operazioni peritali, il prof. Morini trasmetteva la fattura n. 168 del 07/04/2014 di € 976,00 (IVA inclusa) con oneri a totale carico dell'Azienda;

**vista** l'attestazione dell'Ufficio circa la legittimità del presente provvedimento;

**visti** i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 s.m.i.;



Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
**GAETANO PINI**

Deliberazione n. <b>210</b>	Del <b>21 MAG. 2014</b>	Atti 22/2008/119
-----------------------------	-------------------------	------------------

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di liquidare, nell'ambito del procedimento de quo, l'importo di € 976,00 (IVA inclusa) in favore del consulente tecnico di parte aziendale prof. Morini, come da fattura n. 168 del 7/04/2014, a saldo delle competenze maturate;
- 2) di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 976,00, nello stato patrimoniale al conto 210.001.00004 "Fondo rischi fallimento FARO" del Bilancio d'esercizio 2011;
- 3) di richiedere la refusione di detto importo alla Compagnia Assicuratrice Faro S.p.A., ora in L.C.A., stante la dichiarazione di esclusione della garanzia a suo tempo espressa da FARO, mediante insinuazione del credito di pari importo al passivo della procedura concorsuale FARO;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Amedeo Tropicano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO  
(dott. Nunzio A. Buccino)

**S.C. Affari Generali e Legali**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti

Pratica trattata da: sig.ra Claudia Giudici



**Azienda Ospedaliera  
Istituto Ortopedico  
GAETANO PINI**

Deliberazione n. <b>210</b>	Del <b>21 MAG. 2014</b>	Atti 22/2008/119
-----------------------------	-------------------------	------------------

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li **21 MAG. 2014**

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI  
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 5 (cinque) pagine

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 27/05/14